



P.P. CH-3003 Berna, fedpol

- SKF
Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk
- Produttori (in Svizzera)
- Importatori

Vs. ref.:
Ns. ref.: 2013-05-00002130
Berna, 20 aprile 2016

Informazioni concernenti la definizione delle norme tecniche ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411) ¹

Pezzi pirotecnici delle categorie P1 e P2

Gentili Signore e Signori,

il 1° ottobre 2015 l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) ha definito le nuove norme svizzere (SN EN) seguenti:

- SN EN 16263-1:2015; SN EN 16263-2:2015, SN EN 16263-3:2015, SN EN 16263-4:2015, SN EN 16263-5:2015.

Nell'applicazione di tali norme occorre prestare attenzione a quanto segue:

I pezzi pirotecnici delle categorie P1 e P2 importati in Svizzera già prima della definizione delle norme tecniche ai sensi dell'articolo 25 OEspl, ossia prima del 1° ottobre 2015, possono continuare a essere importati in Svizzera fino al 3 luglio 2017 anche se sprovvisti della dichiarazione CE di conformità.

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali domande, Vi porgiamo cordiali saluti.

Ufficio federale di polizia fedpol

C.p.c.:

- Servizio scientifico di ricerca WFD, 8004 Zurigo
- Organi esecutivi dei Cantoni
- SECO

¹ Ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411)